

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno 2008, Supplemento Ordinario n.152, è stato pubblicato il decreto legge 25 giugno 2008, n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”.

Di seguito si illustrano le norme a carattere previdenziale contenute nel decreto legge 112/2008.

1. ABOLIZIONE DEI LIMITI AL CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DA LAVORO (articolo 19)

Con l’articolo 19 del decreto legge 112/08 si regola una profonda modifica del regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Sistema retributivo

Viene sancita la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima con redditi da lavoro dipendente ed autonomo. Poiché la vigente normativa consente la piena cumulabilità per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di anzianità contributiva e per le pensioni liquidate con 37 anni di anzianità contributiva in presenza di 58 anni di età, la norma riguarda tutti, anche quei lavoratori che accedono (o hanno avuto accesso) al pensionamento con requisiti inferiori¹.

Sistema contributivo

Viene abolita la normativa riguardante la disciplina del cumulo del sistema contributivo tra pensione e redditi da lavoro, stabilita dall’articolo 1, commi 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n.335².

¹ Attualmente per dette pensioni di anzianità la incumulabilità è totale con redditi da lavoro dipendente, mentre vige un regime di cumulabilità parziale con redditi da lavoro autonomo (nella misura del trattamento minimo FPLD più il 70% della quota che eccede tale trattamento; la trattenuta non può superare il 30% del reddito).

² La legge 335/95 stabilisce che:

- ❑ per i pensionati in età inferiore ai 63 anni vi è l’incumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente e l’incumulabilità parziale nella misura del 50 per cento della quota di pensione eccedente il trattamento minimo con i redditi da lavoro autonomo;
- ❑ per i pensionati con età pari o superiore ai 63 anni vi è l’incumulabilità parziale nella misura del 50 per cento della quota di pensione che eccede il trattamento minimo di pensione sia con redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

E' stabilita la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente per:

- ❑ le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne³;
- ❑ le pensioni di vecchiaia anticipate (rispetto all'età pensionabile) liquidate con anzianità contributive pari o superiore a 40 anni;
- ❑ le pensioni dirette conseguite in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed elusive della medesima, nonché della gestione separata presso l'INPS (ex lavoro parasubordinato), a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n.243, come modificato dall'articolo 1, comma 2 della legge 24 dicembre 2007, n.247. Resta fermo, per dette pensioni, il regime di decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 6, della legge 243/04.

Si tratta, in definitiva, di quelle pensioni contributive che hanno maturato, prima dei 65 anni per gli uomini e dei 60 per le donne, i requisiti contributivi e anagrafici previsti per il pensionamento di anzianità (il cosiddetto scalone, modificato dalla legge 247/07): possesso di 35 anni di contribuzione ed una età anagrafica come stabilito dalle tabelle A e B dell'allegato 1 della legge 247/07:

- per quanto concerne i lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2008 58 anni di età; dal 1 luglio 2009 al raggiungimento di "quota 95", con un minimo di 59 anni di età; dal 1 gennaio 2011 al raggiungimento di "quota 96", con un minimo di 60 anni di età; dal 1 gennaio 2013 al raggiungimento di "quota 97", con un minimo di 61 anni di età;
- per quanto concerne i lavoratori autonomi 59 anni di età dal 1 gennaio 2008; 60 anni di età e quota 96 dal 1 luglio 2009; 61 anni di età e quota 97 dal 1 gennaio 2011; 62 anni di età e quota 98 dal 1 gennaio 2013.

La situazione

Poiché già la normativa vigente prevede la totale cumulabilità delle pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema retributivo con redditi da lavoro dipendente ed autonomo, si può dire che, con le norme contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n.112, a partire dal 1 gennaio 2009 vi sarà la totale cumulabilità delle pensioni con redditi da lavoro dipendente ed autonomo:

- ❑ per le pensioni di vecchiaia liquidate sia con il sistema retributivo che con il sistema contributivo (per quest'ultime per le tre fattispecie sopra menzionate);
- ❑ per le pensioni di anzianità liquidate con il sistema retributivo⁴.

³ La legge 23 agosto 2004, n.243 ha modificato, a partire dal 1 gennaio 2008, i requisiti di accesso alla pensione con il sistema contributivo, per quanto attiene alla flessibilità dell'età pensionabile, prevista dalla legge 335/95 in un arco temporale che va dai 57 ai 65 anni. Per i lavoratori che accedono al pensionamento esclusivamente con il sistema contributivo, a partire dal 2008 l'età di 57 anni è innalzata a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini (articolo 1, comma 6 della legge 243/04). Restano invariati, per l'accesso alla pensione con il sistema contributivo, il requisito di anzianità contributiva di cinque anni effettivi ed il raggiungimento di un importo annuo pari ad 1,20 volte l'assegno sociale, anche per le donne "under 65" (tale ultimo requisito non è richiesto al 65° anno).

⁴ Il decreto legge 112/08 ha confermato la norma dell'articolo 4 del DPR 758/65, sulla non cumulabilità della pensione diretta del dipendente statale, degli enti locali, di istituzioni pubbliche, degli enti parastatali con trattamenti di attività, qualora il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

Resta invariato il regime di cumulo con redditi da lavoro dipendente ed autonomo per quanto concerne le pensioni di invalidità e le pensioni ai superstiti.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTRIBUTIVA (articolo 20)

L'articolo 20 del decreto legge 112/08 contiene una serie di norme in materia contributiva e previdenziale:

- ❑ i datori di lavoro che corrisposto, per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero, dell'INPS per l'erogazione di detta indennità, non sono tenuti al versamento della contribuzione allo stesso INPS. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data del 1 gennaio 2009 (comma 1);
- ❑ è estesa la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai, a decorrere dal 1 gennaio 2009, alle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto, attualmente escluse da detto obbligo assicurativo (comma 2);
- ❑ il contributo dello 0,30% per indennità di mobilità, a decorrere dal 1 gennaio 2009, è versato sulle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo, e non più sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (comma 3);
- ❑ è estesa l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1 gennaio 2009, per impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché per impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego (commi 4/5/6)⁵;
- ❑ è stabilita la riunificazione delle cause relative a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte di una pluralità di domande che frazionano un credito relativo ad un medesimo rapporto, comprensivo delle eventuali somme dovute per interessi e onorari. La riunificazione deve essere imposta d'ufficio dal giudice. In mancanza della riunificazione, può essere richiesta dal convenuto l'improcedibilità della domanda in ogni stato e grado del procedimento (commi 7/8/9);
- ❑ ai fini della corresponsione dell'assegno sociale, a decorrere dal 1 gennaio 2009, gli aventi diritto debbono aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale (comma 10)⁶;
- ❑ non sono più dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per l'esercizio delle loro funzioni, gli emolumenti stabiliti per gli organi collegiali (Comitati) provinciali dell'INPS (comma 11);
- ❑ i Comuni dovranno trasmettere all'INPS le comunicazioni relative ai decessi ed alle variazioni di stato civile obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento. In caso di ritardo nella trasmissione delle comunicazioni in oggetto, il responsabile del procedimento risponde a titolo di danno erariale. L'INPS, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve mettere a disposizione dei Comuni delle apposite modalità telematiche di trasmissione (commi 12/13/14).

⁵ Secondo la Relazione tecnica al decreto legge 112/08 la norma interessa il settore industria dell'energia elettrica, gas e acqua.

⁶ Secondo la Relazione tecnica al decreto legge 112/08, sulla base delle normative comunitarie vigenti i cittadini comunitari e i loro familiari a carico che risiedono in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti essenzialmente legati al reddito, dell'assegno sociale, accludendo alla domanda il certificato di iscrizione anagrafica presso il comune di residenza.

3. ESCLUSIONE DI TRATTAMENTI ECONOMICI AGGIUNTIVI PER INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO (articolo 70)

L'articolo 70 in oggetto stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta una infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

4. ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (articolo 71, commi 1-3)

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Sono fatti salvi trattamenti più favorevoli previsti da contratti collettivi o normative di settore per assenze per malattie dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio⁷, a ricoveri ospedalieri o a day hospital, ad assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

I risparmi che ne derivano non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

In presenza di assenza per malattia superiore a 10 giorni, e comunque dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata esclusivamente da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

L'amministrazione può disporre il controllo anche in caso di assenza per malattia di un solo giorno. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, ai fini delle visite mediche di controllo, vanno dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compreso i non lavorativi ed i festivi.

La norma è in vigore dal 25 giugno 2008 (data di pubblicazione del decreto legge 112/08 sulla Gazzetta Ufficiale).

5. PERSONALE DIPENDENTE PROSSIMO AL COMPIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO (articolo 72)

Esonero dal servizio (commi 1-6).

Per il triennio 2009/2011 i dipendenti pubblici (con esclusione del personale della Scuola) possono chiedere di essere esonerati dal servizio nei cinque anni che precedono la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio va fatta improrogabilmente entro il 1 marzo di ciascun anno, a condizione che durante l'anno solare sia raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto. La richiesta di esonero presentata non è revocabile. L'amministrazione ha la facoltà di accogliere la richiesta, con priorità al personale

⁷ Da tenere conto quanto previsto dall'articolo 70 del provvedimento in esame

interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione, o che appartenga a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

Per il periodo di esonero dal servizio al dipendente viene corrisposto un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, ed al 70% se il dipendente svolge in maniera continuativa ed esclusiva attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata.

All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età al dipendente sarà corrisposto il trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Durante il periodo di sospensione dal servizio il dipendente può svolgere altre attività (lavoro autonomo, collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche), ed i redditi percepiti sono cumulabili con il trattamento economico temporaneo (50%) spettante durante il periodo di esonero. Comunque non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui ne derivi pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

In base alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, le amministrazioni possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio, ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni saranno scomutate da quelle consentite in tale anno.

Permanenza al lavoro (commi 7-10)

La legge 335/95 consente ai dipendenti pubblici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

Il decreto legge 112/08 ha stabilito, a tal fine, che:

- ❑ la domanda va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo,
- ❑ è data facoltà all'amministrazione di accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali ed in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, tenendo conto dell'efficiente andamento dei servizi;
- ❑ sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008;
- ❑ vanno riconsiderati, e motivati in base ai criteri sopra descritti, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009;
- ❑ i trattamenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010 decadono. I dipendenti interessati dovranno presentare una nuova domanda nei termini sopra menzionati, ossia dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11)

Al compimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

La norma è in vigore dal 25 giugno 2008 (data di pubblicazione del decreto legge 112/08 sulla Gazzetta Ufficiale).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative della norma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.

Sono esclusi dalla disposizione in oggetto magistrati e professori universitari.

6. PIANO STRAORDINARIO DI VERIFICA DELLE INVALIDITÀ CIVILI (articolo 80, commi 1-7)

E' prevista l'attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, di un piano straordinario di accertamento di verifica di permanenza dei requisiti sanitari, nei confronti di 200.000 titolari di benefici economici per invalidità civile.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 112/2008, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione del piano, avendo riguardo alla definizione dei criteri selettivi in relazione all'incidenza territoriale dei beneficiari delle prestazioni in rapporto alla popolazione residente.

Roma 10 luglio 2008